FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 113/CGF – RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Moscati Prof. Enrico, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; – Catania Dr. Raimondo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELL' A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA /BENEVENTO DEL 29.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.2008)

La A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 121/C del 29.1.2008 relativa alla sanzione inflitta al calciatore Di Canio Paolo.

Il reclamo, diretto a ottenere in via principale l'annullamento della sanzione inflitta al calciatore Paolo Di Canio o, in subordine, la riduzione della squalifica da 3 a 2 gare effettive, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è completamente infondato.

Infatti, nel reclamo si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale in ordine al comportamento del calciatore Paolo Di Canio. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale, che, oltre tutto nel caso di specie, è preciso e circostanziato, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Di Canio si siano svolti in modo diverso da come risultano dal referto (la società reclamante tenta di accreditare la versione che il comportamento ingiurioso sarebbe stato tenuto verso altro calciatore della stessa società, Bogdanovic Danjel, e non già nei confronti dell'arbitro).

Non vi è neanche materia per una riduzione della squalifica da 3 a 2 gare effettive in quanto il comportamento del calciatore Di Canio è ancora più grave se si considera che è il capitano della squadra e (sono parole dello stesso reclamo) è il leader della stessa e ha carattere di spiccata personalità. Per queste ragioni il comportamento del calciatore Di Canio appare ancora di più stigmatizzabile da ogni punto di vista.

Il rigetto del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell'A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. D'ADDERIO FULVIO SEGUITO GARA SASSUOLO/VENEZIA DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Venezia Calcio S.p.A, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 125/C del 5.2.2008 con il quale, in relazione alla gara della 5^a giornata di ritorno del Campionato di Calcio Serie C1 – Girone A - Sassuolo/Venezia del 3.2.2008, veniva inflitta all'allenatore D'Adderio Fulvio la sanzione della squalifica per 2 gare effettive per "comportamento offensivo verso l'arbitro (espulso)".

La società appellante eccepiva l'incongruità della squalifica, deducendo, con diversi motivi di impugnativa, la non offensività della condotta posta in essere dall'allenatore D'Adderio, in considerazione delle particolari connotazioni della gara (importanza ai fini della classifica), del concreto svolgimento della direzione dell'incontro, nonché ai contenuti e alle modalità di pronunciamento della frase proferita che sarebbe da ascrivere più ad un richiamo che ad una offesa.

La società ricorrente, pertanto, richiedeva la riduzione della squalifica comminata al proprio tecnico.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti esposti nel referto arbitrale, che, sulla base della consolidata giurisprudenza sportiva, costituisce fonte di prova privilegiata.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua, sia in relazione al contenuto delle espressioni usate dal D'Adderio, sia con riferimento all'atteggiamento da questi tenuto neri confronti dell'Arbitro.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Iadecola Avv. Gianfranco, Delfini Prof. Francesco, Moscati Prof. Enrico, Conte Prof. Emanuele – Componenti; – Catania Dr. Raimondo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
 - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PESCE GIULIANO:
 - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 2 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 DEL PREVIGENTE C.G.S., OGGI 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.2008)

Il deferimento della Ternana S.p.A. e del suo dirigente signor Giuliano Pesce trae origine da una denuncia dell'Associazione Italiana Calciatori, che segnalava alle autorità federali gravi violazioni degli obblighi di correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S., nonché dell'obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva di cui all'art. 91 NOIF.

Dopo ampie indagini, il Procuratore Federale ha deferito la società e il dirigente Pesce con provvedimento del 25.9.2007 sostenendo, in particolare:

- a) "che alcuni calciatori tesserati con la società Ternana Calcio, nonostante loro ripetute richiese, non venivano ammessi agli allenamenti con la prima squadra e venivano privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica, in violazione dell'art. 10 dell'accordo collettivo che tuttora regola i rapporti tra le società di Serie C e gli atleti, nonché dell'art. 91 delle NOIF"......
- b) "che alcuni di quegli atleti si rivolgevano al Collegio Arbitrale per chiedere il reintegro nelle attività della prima squadra, e che tale Organo disponeva in conformità".....
- c) "che, nonostante quelle decisioni, la società impediva a quei calciatori di allenarsi con la prima squadra, permettendoglielo solo a seguito dell'intervento della Polizia, chiamata dagli stessi atleti"......

All'udienza dell' 8.1.2008, rigettati tutti i rilievi difensivi avanzati dalla società ricorrente, la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato al Pesce la sanzione dell'inibizione per 6 mesi, ed alla società Ternana Calcio la penalizzazione di un punto in classifica generale da scontarsi nella Stagione Sportiva già in atto, nonché l'ammenda di €50.000,00, così come richiesto dalla Procura Federale.

Nella memoria con cui si rivolge a questa Corte per ottenere la riforma del provvedimento, la società reclamante contesta innanzitutto la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

A tal fine richiama copiosa giurisprudenza per enuclearne i principii:

- che la sanzione irrogata debba essere espressamente prevista dalla norma federale;
- che la penalizzazione di punteggio è sanzione che può applicarsi solo quando i comportamenti non regolamentari delle società producano vantaggi nella competizione sportiva;
- che nelle competizioni dilettantistiche tale sanzione si applichi anche come monito per salvaguardare l'incolumità delle terne arbitrali;
 - che tale sanzione debba sempre essere giustificata e motivata.

Richiede perciò l'annullamento della sanzione della penalizzazione, perché irrogata al di fuori dei limiti consolidati dalla giurisprudenza sportiva e non motivata.

La C.G.F. osserva che la penalizzazione di 1 punto appare eccessivamente gravosa nel caso di specie.

Quanto alla ricostruzione dei fatti avvenuti il 16.2.2007 durante un ritiro ad Acquasparta, la ricorrente lamenta la discordanza delle dichiarazioni dei calciatori e la mancata acquisizione del verbale della DIGOS da parte della Procura Federale.

La C.G.F. osserva in merito che l'episodio appare sufficientemente delineato nei suoi aspetti rilevanti sul piano disciplinare.

Sulle posizioni personali dei singoli calciatori che, esclusi dagli allenamenti, si sono rivolti alla AIC e hanno dato inizio al procedimento, la società Ternana avanza rilievi sulle singole situazioni, che in gran parte risultano già delibati dapprima dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C e poi dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale.

In particolare, si argomenta in base al fatto che nelle prime gare utili successive ai lodi arbitrali che hanno imposto alla società di reintegrare i calciatori nell'organico, gli stessi atleti siano stati immediatamente schierati in campo, cosa che sarebbe stata impossibile per calciatori che non avevano potuto allenarsi per lunghi periodi.

Sul punto la C.G.F. osserva che la deduzione difensiva opposta dalla reclamante è piuttosto debole, giacché è da credersi, piuttosto, che la forma fisica dei professionisti in questione sia stata mantenuta con sedute di allenamento private, che non smentiscono affatto la ricostruzione, in fatto, prospettata dalla Procura Federale e fatta propria dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

La Ternana rileva inoltre che le controversie che hanno opposto la società ai calciatori e che si sono concluse con arbitrati favorevoli a questi ultimi non devono riverberarsi automaticamente nella sfera disciplinare, poiché sia l'accordo collettivo di categoria (art. 16) sia la dottrina interpretano l'ordinamento nel senso che non ogni violazione della correttezza del rapporto di tesseramento abbia effetti disciplinari e prevede una sanzionabilità su quel piano.

La reclamante rileva, altresì, verbalmente in udienza, che il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto semmai segnalare alla Procura Federale la rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

La C.G.F. osserva in merito che il comportamento tenuto dalla società e per essa dallo squalificato signor Pesce ha determinato una violazione del rapporto di lealtà che la società deve tenere nei

confronti dei propri tesserati, mettendoli in condizione di esercitare al meglio la propria attività professionale, condizione questa contenuta nel rapporto sinallagmatico che è alla base della prestazione sportiva.

Ulteriore osservazione della società reclamante rileva la carenza del quadro probatorio presentato dall'Ufficio Indagini, che avrebbe omesso di ascoltare altri calciatori oltre a quelli che avevano avuto contrasti con la società. Allega all'uopo anche un DVD contente fasi degli allenamenti. A giudizio della reclamante, infatti, l'Ufficio Indagini avrebbe dovuto accertare direttamente lo svolgersi dei fatti durante gli allenamenti.

La C.G.F. osserva che non rientra nelle proprie competenze l'esame delle procedure seguite nel corso delle indagini federali e che comunque appare irrituale la formulazione di tale capo d'impugnazione svincolata da qualsiasi censura relativa alla sentenza di primo grado.

Quanto all'individuazione del signor Giuliano Pesce quale responsabile personale per le violazioni addebitate, la reclamante rileva che negli atti non risulta affatto preminente la posizione del dirigente sanzionato, il quale non appare menzionato in tutte le deposizioni dei calciatori, e che perciò non dovrebbe essere qualificato come responsabile unico o principale della condotta sanzionata.

La Corte osserva che anche se in alcuni dei casi decisi per arbitrato il responsabile personale dei fatti risulta essere diverso dal signor Pesce, tuttavia il presente giudizio trae origine da atti di deferimento che hanno rilevato comportamenti specifici tenuti dal dirigente, e che l'eventuale coinvolgimento di altri dirigenti della società non modifica il procedimento instaurato nei confronti del Pesce, né rileva ai fini della valutazione della sua condotta, in quanto i comportamenti a lui ascritti risultano pacificamente in atti e non appaiono neppure contestati dalla difesa del Pesce.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni annulla la sanzione di punti 1 in classifica.

Conferma nel resto.

Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PETRAZZUOLO AMEDEO E SORRENTINO TONINO; AMMENDA DI €10.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/CAVESE DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)

Con atto di impugnazione in data 12.2.2008, la S.S. Cavese 1919 S.r.l., in persona del suo rappresentante legale signor Brunetti Gennaro, si duole innanzi a questa Corte di Giustizia Federale contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie C pubblicata in data 5.2.2008, con la quale -in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara Hellas Verona F.C. – S.S. Cavese 1919 S.r.l. disputata il 3.2.2008 – veniva inflitta al proprio calciatore Petrazzuolo Amedeo la squalifica per 2 giornate e ad essa società l'ammenda di €10.000,00 con diffida.

Con il medesimo atto, nel contempo, la società impugnante "dichiara formalmente di rinunciare al ricorso" avverso la squalifica per 2 giornate dell'altro calciatore Sorrentino Antonio (di cui al preannuncio di reclamo in data 6.2.2008).

Quanto alle doglianze avanzate, la società deduce la eccessiva severità della sanzioni irrogate, atteso che, da un lato, il comportamento del calciatore Petrazzuolo verso l'arbitro della gara, più che offensivo, avrebbe dovuto considerarsi "irriguardoso", essendo consistito unicamente nella pronuncia della espressione "Ora basta, ci fischi tutto contro....", dall'altro, il contegno dei tifosi, da cui era scaturita la punizione della S.S. Cavese, non avrebbe comunque in alcun modo influito sul regolare svolgimento della gara, né sarebbe mai trasceso ad atti di aggressione in danno degli ufficiali di gara (dovendosi anche considerare che la responsabilità della società era attenuata essendosi i fatti verificati in campo esterno).

In ogni caso – secondo la ricorrente – avrebbe dovuto considerarsi che in contesti comportamentali analoghi (sia con riferimento al calciatore che ai tifosi) il trattamento sanzionatorio praticato dal Giudice Sportivo era stato più blando di quello stabilito nella fattispecie.

Deve questa Corte, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto dalla S.S. Cavese in relazione alla squalifica inflitta al calciatore Sorrentino Antonio, per la sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso.

Si ritiene, per il resto, che l'impugnazione non possa trovare accoglimento, perché non possono essere condivise le valutazioni di ridotta gravità delle condotte ascritte, per quali avanzate dalla società ricorrente.

Ed infatti, circa il comportamento del calciatore Petrazzuolo, va rilevato che, contrariamente a quanto assunto in ricorso, il medesimo non si limitò, alla luce delle risultanze del referto arbitrale, a pronunciare l'espressione più sopra riportata, ma ebbe a preporre ad essa una frase dal tenore certamente offensivo, come "hai rotto il c....". La società ricorrente, inoltre, trascura che il prevenuto – come l'arbitro riferisce – accompagnò le parole con il gesto aggressivo di avanzare per quattro o cinque metri dalla panchina verso il terreno di gioco, in tal modo di sicuro oltrepassando l'ambito di un contegno meramente irriguardoso.

Giudizio di altrettanta giusta severità va reso in ordine alla condotta osservata dai sostenitori della Società ricorrente, la quale viene descritta in termini assai puntuali nella pur sintetica decisione impugnata (sulla base di un più ampio referto del Collaboratore Federale).

In tale decisione si dà atto di una serie di comportamenti violenti e pericolosi per la sicurezza pubblica (consistiti anche nell'eseguire un tentativo di assalto alle Forze dell'Ordine) tenuti dai circa cinquanta tifosi della S.S. Cavese, otto dei quali – sintomaticamente – venivano sottoposti a fermo di polizia, (comportamenti) rispetto ai quali appare del tutto adeguata la misura della sanzione adottata.

Il ricorso della S.S. Cavese 1919 S.r.l. deve essere pertanto rigettato in relazione alle posizioni del calciatore Petrazzuolo e della stessa società.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile per intervenuta rinuncia il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno) per la posizione del calciatore Sorrentino Tonino e respinge per il resto.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof Emanuele, Delfini Prof. Francesco, Moscati Prof. Enrico, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti; – Catania Dr. Raimondo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 11 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL'ART. 14 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)

Con la decisione oggetto di reclamo, la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. la sanzione della ammenda di €20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'articolo 11 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso all'articolo 14 C.G.S.) per la responsabilità oggettiva della reclamante in relazione all'aggressione subita dal giornalista signor Antonio Di Donna ad opera di sostenitori del Manfredonia Calcio all'interno dello stadio al termine della gara Manfredonia - Foggia del 25.3.2007.

Nel proprio ricorso, la società Manfredonia Calcio lamenta in principalità che essa società sportiva non sarebbe imputabile per l'incivile comportamento di propri pseudo sostenitori, ricorrendo entrambe le circostanze di cui all'articolo 14 comma 5 ed almeno tre di quelle previste dall'articolo 13 comma 1 C.G.S., in via subordinata sostiene la assoluta abnormità e spropositatezza della sanzione irrogata.

Quanto al primo profilo di ricorso, ritiene questa Corte che esso sia infondato.

Ed invero, come esplicitamente indicato nella decisione impugnata, la sanzione in questione è stata irrogata a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14 C.G.S.: non è stata infatti ritenuta sussistente alcuna responsabilità diretta della società, né sono state ritenute sussistenti, quali esimenti, le circostanze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13 C.G.S., non essendo stata documentata e provata la ricorrenza della circostanza di cui sub a) (al di là della generica allegazione della presenza di personale di servizio), né di quella di cui sub b) (sotto il profilo della prevenzione, mentre ricorre in parte, come si dirà, sotto il profilo dell'ausilio *ex post* a fini repressivi e sanzionatori dei colpevoli).

E' tuttavia fondato, nei limiti di cui infra, il secondo profilo di impugnazione, proposta in via subordinata. Ed invero, la stessa decisione impugnata, nella parte finale della motivazione, ha considerato sussistente un ausilio alle forze dell'ordine, da parte della società Manfredonia, nell'identificazione dei responsabili dell'aggressione (integrandosi così, sotto il profilo della valenza attenuante riconosciuta dall'articolo 14 comma 5, la circostanza di cui all'articolo 13 comma 1 lett. b) ultima parte, C.G.S.); inoltre, come risulta dai documenti in atti, lo stesso Presidente della società calcistica, venuto a conoscenza dell'aggressione, ha avuto parole di ferma condanna del fatto e si è più volte interessato alle condizioni di salute del giornalista vittima dell'aggressione.

A ragione di ciò, ed in considerazione del minimo e del massimo editale previsto dall'articolo 14 comma 2 C.G.S. per le società di serie C, ritiene questa Corte che la sanzione in concreto irrogata debba essere ridotta da €20.000,00 ad €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad Euro 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Prof. Piero Sandulli

.____

Pubblicato in Roma il 29 Luglio 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete